

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CONDIZIONI DEFINITIVE

alla

NOTA INFORMATIVA

SUL PROGRAMMA

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

OBBLIGAZIONI STEP-UP/STEP-DOWN"

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 02.04.2008-02.04.2013 Step Up Callable

27^a emissione

ISIN IT0004347123

di nominali EUR 25.000.000

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetto**") e al Regolamento 2004/809/CE e si riferiscono al programma di prestiti obbligazionari "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-up/Step-down" (il "**Programma**"), nell'ambito del quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'"**Emittente**") potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un "**Prestito Obbligazionario**" o un "**Prestito**"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (le "**Obbligazioni**" e ciascuna una "**Obbligazione**"). Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al prospetto di base relativo al Programma, composto dal Documento di Registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 18 maggio 2007 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n. 7044167 del 16 maggio 2007, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, nonché da ogni eventuale successivo supplemento (il "**Prospetto di Base**").

Il Prospetto di Base è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 agosto 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7073149 del 3 agosto 2007.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede dell'Emittente in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena, e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e presso il Soggetto Incaricato del Collocamento. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.mps.it e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento www.mpscapitalservices.it e sul sito internet del Soggetto Incaricato del Collocamento www.antonveneta.it.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data 18 marzo 2008.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento contenuto nella Nota Informativa.

1. FATTORI DI RISCHIO

AVVERTENZE GENERALI

L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 02.04.2008-02.04.2013 STEP-UP CALLABLE - 27^a EMISSIONE" COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A TASSO FISSO.

LE OBBLIGAZIONI SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI VALUTAZIONE RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. E' OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE LE OBBLIGAZIONI COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA.

IN PARTICOLARE IL POTENZIALE INVESTITORE DOVREBBE CONSIDERARE CHE L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI È SOGGETTO AI RISCHI DI SEGUITO ELENCATI.

I TERMINI IN MAIUSCOLO NON DEFINITI NELLA PRESENTE SEZIONE HANNO IL SIGNIFICATO AD ESSI ATTRIBUITO NELLA NOTA INFORMATIVA, OVVERO NEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

LE OBBLIGAZIONI "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 02.04.2008-02.04.2013 STEP-UP CALLABLE - 27^a EMISSIONE" SONO TITOLI DI DEBITO CHE GARANTISCONO IL RIMBORSO DEL 100% DEL VALORE NOMINALE. INOLTRE, LE OBBLIGAZIONI DANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI CEDOLE IL CUI AMMONTARE È DETERMINATO IN RAGIONE DI UN TASSO DI INTERESSE PREFISSATO ALLA DATA DI EMISSIONE CHE DURANTE LA VITA DEL PRESTITO POTRÀ AUMENTARE, A PARTIRE DA UNA CERTA DATA DI PAGAMENTO E NELLA MISURA INDICATA NELLA SUCCESSIVA SEZIONE 2 DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE (CD STEP-UP DELL'INTERESSE). INOLTRE, IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 02.04.2008-02.04.2013 STEP-UP CALLABLE - 27^a EMISSIONE" È PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER L'EMITTENTE DI PROCEDERE AL RIMBORSO ANTICIPATO DELLE OBBLIGAZIONI. TALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO DELLE OBBLIGAZIONI POTRÀ ESSERE ESERCITATA DALL'EMITTENTE CON LE CADENZE INDICATE NELLA SUCCESSIVA SEZIONE 2 DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE E COMUNQUE NON PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 24 MESI DALLA DATA DI EMISSIONE.

1.2 ESEMPLIFICAZIONI E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

NEL PROSIEGUO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE È INDICATO IL RENDIMENTO EFFETTIVO DELLE OBBLIGAZIONI SU BASE ANNUA AL NETTO DELL'EFFETTO FISCALE E LO STESSO È CONFRONTATO CON IL RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA AL NETTO DELL'EFFETTO FISCALE DI UN TITOLO NON STRUTTURATO DI SIMILARE DURATA. NELLA SUCCESSIVA SEZIONE 3 DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE È ALTRESÌ FORNITA LA DESCRIZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL TITOLO (OBBLIGAZIONARIA, COSTI E COMMISSIONI IMPLICITE, OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO) NONCHÉ L'INDICAZIONE DEL VALORE DELLE COMMISSIONI IMPLICITE DI COLLOCAMENTO/STRUTTURAZIONE E DELL'OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO.

1.3 RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE

IL SOTTOSCRITTORE, DIVENTANDO FINANZIATORE DELL'EMITTENTE, SI ASSUME IL RISCHIO CHE L'EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA. LE OBBLIGAZIONI NON SONO ASSISTITE DA GARANZIE REALI O PERSONALI DI TERZI, NÉ DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.

PER ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE SI RINVIA A QUANTO SPECIFICAMENTE INDICATO NEL CAPITOLO 3 (*FATTORI DI RISCHIO*) DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.

1.4 RISCHIO DI TASSO E DI PREZZO

QUALORA GLI INVESTITORI DECIDANO DI VENDERE LE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA POTREBBERO RICAVARE UN IMPORTO INFERIORE AL VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI. ED INFATTI IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI SUBISCE L'INFLUENZA DI DIVERSI FATTORI, TRA QUESTI VI È LA FLUTTUAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE DI MERCATO.

IN GENERE, A FRONTE DI UN AUMENTO DEI TASSI D'INTERESSE DI MERCATO, SI ASSISTE AD UNA RIDUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, MENTRE, A FRONTE DI UNA DIMINUZIONE DEI TASSI D'INTERESSE DI MERCATO, SI ASSISTE AD UN RIALZO DEL VALORE DI MERCATO DI TALI STRUMENTI FINANZIARI.

1.5 RISCHIO DI LIQUIDITÀ

L'EMITTENTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PRESENTARE A BORSA ITALIANA S.P.A. DOMANDA DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI (MOT), SEGMENTO DOMESTICMOT. INDIPENDENTEMENTE DALL'ESERCIZIO DELLA SUDETTA FACOLTÀ DA PARTE DELL'EMITTENTE, IL PORTATORE DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE TROVARSI NELL'IMPOSSIBILITÀ O NELLA DIFFICOLTÀ DI LIQUIDARE IL PROPRIO INVESTIMENTO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA A MENO DI DOVER ACCETTARE UNA RIDUZIONE DEL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI PUR DI TROVARE UNA CONTROPARTE DISPOSTA A COMPRARLO. PERTANTO, L'INVESTITORE, NELL'ELABORARE LA PROPRIA STRATEGIA FINANZIARIA, DEVE AVERE BEN PRESENTE CHE L'ORIZZONTE TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI (DEFINITO DALLA DURATA DELLE STESSE ALL'ATTO DELL'EMISSIONE) DEVE ESSERE IN LINEA CON LE SUE FUTURE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ.

SI FA, INOLTRE, PRESENTE CHE L'EMITTENTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA TRATTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE AI SINGOLI PRESTITI SU UNO O PIÙ SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI (SSO), ORGANIZZATI E GESTITI DA SOCIETÀ INTERNE O ESTERNE AL GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA, LA CUI ATTIVITÀ È SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 78 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, OVVERO ALLA NORMATIVA DI VOLTA IN VOLTA VIGENTE IN MATERIA. IN CASO DI TRATTAZIONE SU UN SSO I PREZZI DI ACQUISTO E DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI SARANNO CONOSCIBILI SECONDO LE REGOLE PROPRIE DI TALE SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI PRESSO CUI LE OBBLIGAZIONI RISULTANO ESSERE NEGOZiate.

1.6 RISCHIO CORRELATO ALL'ASSENZA DI RATING DELLE OBBLIGAZIONI

ALLE OBBLIGAZIONI NON SARÀ ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI RATING DA PARTE DELLE PRINCIPALI AGENZIE DI RATING.

1.7 RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO

LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE RICONOSCONO ALL'EMITTENTE IL DIRITTO DI PROCEDERE AL RIMBORSO ANTICIPATO. TALI OBBLIGAZIONI INCORPORANO UNA OPZIONE DI TIPO "CALL" ESERCITABILE DALL'EMITTENTE, LA CUI COMPONENTE DERIVATIVA È INDICATA NEL CAPITOLO 2 DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.

NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE ESERCITASSE TALE DIRITTO DI RIMBORSO ANTICIPATO, L'INVESTITORE POTREBBE VEDERE DISATTESE LE PROPRIE ASPETTATIVE IN TERMINI DI RENDIMENTO IN QUANTO IL RENDIMENTO ATTESO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, CALCOLATO O IPOTIZZATO SULLA BASE DELLA DURATA ORIGINARIA DELLE OBBLIGAZIONI, POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.

NON VI È INFATTI ALCUNA ASSICURAZIONE CHE, IN IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO, LA SITUAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO SIA TALE DA CONSENTIRE ALL'INVESTITORE DI REINVESTIRE LE SOMME PERCEPITE AD ESITO DEL RIMBORSO ANTICIPATO AD UN RENDIMENTO ALMENO PARI A QUELLO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI.

1.8 APPARTENENZA DELL'EMITTENTE E DELLA CONTROPARTE DI COPERTURA AL MEDESIMO GRUPPO BANCARIO

E' POSSIBILE CHE L'EMITTENTE SI COPRA DAL RISCHIO DI INTERESSE STIPULANDO CONTRATTI DI COPERTURA CON CONTROPARTI SIA INTERNE SIA ESTERNE AL GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA; TALE COMUNE APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO BANCARIO POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.

1.9 RISCHIO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA E/O DI RIDUZIONE DELL'AMMONTARE TOTALE DEL PRESTITO

NEL CORSO DEL PERIODO DI OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI L'EMITTENTE SI POTRÀ RISERVARE LA POSSIBILITÀ DI RIDURRE L'AMMONTARE TOTALE DEL PRESTITO NONCHÉ DI PROCEDERE IN QUALSIASI MOMENTO ALLA CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA, SOSPENDENDO IMMEDIATAMENTE L'ACCETTAZIONE DI ULTERIORI RICHIESTE DI ADESIONE. IN TALI CASI L'EMITTENTE NE DARÀ COMUNICAZIONE AL PUBBLICO SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NELLA SEZIONE III (NOTA INFORMATIVA) DEL PROSPETTO DI BASE. LA PROBABILITÀ CHE L'EMITTENTE SI AVVALGA DELLE SUDDETTE FACOLTÀ POTREBBE COMPORTARE UNA DIMINUZIONE DELLA LIQUIDITÀ DELLA SINGOLA EMISSIONE, PER CUI IL PORTATORE DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE TROVARE ULTERIORI DIFFICOLTÀ NEL LIQUIDARE IL PROPRIO INVESTIMENTO PRIMA DELLA NATURALE SCADENZA OVVERO IL VALORE DELLO STESSO POTREBBE RISULTARE INFERIORE A QUELLO ATTESO DALL'OBBLIGAZIONISTA CHE HA ELABORATO LA PROPRIA DECISIONE DI INVESTIMENTO TENENDO CONTO DI DIVERSI FATTORI, IVI COMPRESO L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.

1.10 RISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE

I VALORI LORDI E NETTI RELATIVI AL TASSO DI INTERESSE ED AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SONO INDICATI NEL PROSIEGUO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE E SONO CALCOLATI SULLA BASE DEL REGIME FISCALE VIGENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.

NON È POSSIBILE PREVEDERE SE DETTO REGIME FISCALE SUBIRÀ DELLE MODIFICHE DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI NÉ È POSSIBILE ESCLUDERE CHE, IN CASO DI MODIFICHE, I VALORI NETTI INDICATI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE POSSANO DISCOSTARSI, ANCHE SENSIBILMENTE, DA QUELLI CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLE DATE DI PAGAMENTO DELLE CEDOLE.

SONO A CARICO DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI LE IMPOSTE E LE TASSE, PRESENTI E FUTURE, CHE PER LEGGE COLPISCANO LE OBBLIGAZIONI E/O I RELATIVI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI. CONSEGUENTEMENTE, QUALORA A SEGUITO DI MODIFICHE DEL REGIME FISCALE SI RENDESSE NECESSARIO EFFETTUARE DELLE TRATTENUTE, GLI INVESTITORI RICEVEREBBERO UN IMPORTO INFERIORE A QUELLO INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO. L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI PREVEDERE SE SARANNO APPORTATE DELLE MODIFICHE AL REGIME FISCALE ED IN QUALE MISURA LE STESSE AVRANNO IMPATTO SULLE OBBLIGAZIONI.

LA DESCRIZIONE DEL REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI E VIGENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE È RIPORTATA NEL PARAGRAFO 4.17 DELLA SEZIONE III (NOTA INFORMATIVA) DEL PROSPETTO DI BASE; LA DESCRIZIONE DEL REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI E VIGENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE È RIPORTATA NELLA SUCCESSIVA SEZIONE 2 DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.

1.11 RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI DELL'EMITTENTE, DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E DEL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. HA UN CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESENTE OPERAZIONE IN QUANTO FACENTE PARTE DELLO STESSO GRUPPO BANCARIO DELL'EMITTENTE.

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE OBBLIGAZIONI SARANNO COLLOCATE DA BANCA ANTONVENETA, INTERESSATA DALL'OPERAZIONE SOCIETARIA ANNUNCIATA DALL'EMITTENTE E DESCRITTA AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 1.13., SI POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE TRA EMITTENTE E SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO.

1.12 RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO.

IL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO HA UN CONFLITTO DI INTERESSI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO IN QUANTO PERCEPISCE DALL'EMITTENTE PER IL TRAMITE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO UN IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI COMMISSIONE DI COLLOCAMENTO IMPLICITO NEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI E PARI AD UN VALORE PERCENTUALE CALCOLATO SULL'AMMONTARE NOMINALE COLLOCATO.

1.13 ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

IN DATA 8 NOVEMBRE 2007 L'EMITTENTE HA COMUNICATO DI AVER RAGGIUNTO UN ACCORDO CON BANCO SANTANDER PER L'ACQUISTO DI BANCA ANTONVENETA. IN PARTICOLARE, SECONDO LE INTESE RAGGIUNTE, IL BANCO SANTANDER, NON APPENA AVRÀ COMPLETATO L'ACQUISIZIONE DI BANCA ANTONVENETA IN CORSO CON ABN AMRO, NE CEDERÀ L'INTERO CAPITALE A BMPS AL PREZZO DI 9 MILIARDI DI EURO, AL NETTO DELLA PARTECIPAZIONE IN INTERBANCA S.P.A. CHE NON COSTITUISCE OGGETTO DELLA VENDITA. LE INTESE PREVEDONO, INFATTI, CHE IN CONCOMITANZA CON IL PASSAGGIO DI ANTONVENETA A BMPS, INTERBANCA USCIRÀ DAL GRUPPO ANTONVENETA.

IN RIFERIMENTO AL SUDDETTO ACCORDO, SI PRECISA CHE IL PREZZO DI ACQUISTO SARÀ FINANZIATO DA PARTE DEL GRUPPO MPS COME SEGUE:

- 50% CIRCA ATTRAVERSO AUMENTO DI CAPITALE OFFERTO IN OPZIONE A TUTTI GLI AZIONISTI;
- CIRCA 20-25% TRAMITE CESSIONE DI ASSET NON STRATEGICI E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI RIALLOCAZIONE DEL CAPITALE A FAVORE DEL "CORE BUSINESS";
- LA RESTANTE PARTE ATTINGENDO ALLA LIQUIDITÀ DISPONIBILE E AL FUNDING TRAMITE STRUMENTI DI DEBITO (SENIOR E SUBORDINATI).

L'OPERAZIONE È SOGGETTA ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI. IL PAGAMENTO DEL PREZZO ED IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DELLA BANCA ANTONVENETA SARANNO REALIZZATI UNA VOLTA OTTENUTE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI.

SI SEGNALE CHE IN OCCASIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE PREVISTO PER FINANZIARE PARTE DEL PREZZO DI ACQUISTO SI PROCEDERÀ ALLA PUBBLICAZIONE DI UN SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALL'INFORMATIVA PERIODICA O RELATIVA AD OPERAZIONI STRAORDINARIE, IVI INCLUSA L'ACQUISIZIONE DI BANCA ANTONVENETA, SI RINVIA ALLA DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE WWW.MPS.IT NELLA SEZIONE "INVESTOR RELATIONS" (AVVISI, COMUNICATI, ECC.).

2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

| | |
|---|--|
| Denominazione Obbligazioni | "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 02.04.2008-02.04.2013 Step Up Callable - 27^a emissione" |
| Serie e Tranche | Serie n. 27 |
| ISIN | IT0004347123 |
| Ammontare Totale | L'importo nominale massimo complessivo del Prestito è pari a EUR 25.000.000 ("Ammontare Totale") ed è rappresentato da n. 25.000 obbligazioni al portatore, in taglio non frazionabile (ciascuna una "Obbligazione"), ciascuna del valore nominale di EUR 1.000 (il "Valore Nominale"). |
| Condizioni dell'offerta | Le Obbligazioni sono offerte in sottoscrizione senza essere subordinate ad alcuna condizione. |
| Periodo di Offerta | Le Obbligazioni saranno offerte dal 19 marzo al 28 marzo 2008 (il "Periodo di Offerta"), salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal 19 marzo al 21 marzo, salvo chiusura anticipata ovvero proroga dell'Offerta. Si rappresenta che l'efficacia della prenotazione delle Obbligazioni, qualora sia stata conclusa fuori sede per il tramite di promotori finanziari ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUF, e successive modificazioni, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. |
| Lotto Minimo | Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al lotto minimo pari a n. 1 Obbligazione (il "Lotto Minimo"). |
| Data di Emissione e Prezzo di Emissione | Le Obbligazioni sono emesse in data 2 aprile 2008 (la "Data di Emissione") al 100% del Valore Nominale, e cioè al prezzo di EUR 1.000 ciascuna (il "Prezzo di Emissione"). |

| | |
|----------------------------|---|
| Data di Godimento | Il godimento delle Obbligazioni decorre dal 2 aprile 2008 (la " Data di Godimento "). |
| Date di Regolamento | La data di regolamento del Prestito è il 2 aprile 2008 (la " Data di Regolamento "). |
| Data di Scadenza | Il Prestito ha una durata di 5 anni con scadenza 2 aprile 2013 (la " Data di Scadenza "). |
| Rimborso | Salvo quanto previsto al paragrafo successivo "Rimborso Anticipato", le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. |
| Rimborso anticipato | <p>A partire dal 2 aprile 2010, è prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato, in occasione di ciascuna Data di Pagamento Cedole.</p> <p>In tale ipotesi le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione.</p> <p>L'Emittente procederà al rimborso anticipato del Prestito previo avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente entro un termine di 15 giorni antecedenti la data di pagamento prevista per il rimborso. Detto avviso sarà pubblicato anche sui siti internet del Responsabile del Collocamento e del Soggetto Incaricato del Collocamento.</p> |

Tasso di Interesse

Il tasso di interesse delle Obbligazioni è crescente durante la vita del Prestito ed è pari a:

- 3,65% nominale lordo annuo (3,19375 % al netto dell'effetto fiscale¹) con riferimento alle Cedole pagabili nelle date 2 ottobre 2008 e 2 aprile 2009;
- 3,80% nominale lordo annuo (3,325% al netto dell'effetto fiscale) con riferimento alle Cedole pagabili nelle date 2 ottobre 2009 e 2 aprile 2010;
- 4,00% nominale lordo annuo (3,50% al netto dell'effetto fiscale) con riferimento alle Cedole pagabili nelle date 2 ottobre 2010 e 2 aprile 2011;
- 4,20% nominale lordo annuo (3,675% al netto dell'effetto fiscale) con riferimento alle Cedole pagabili nelle date 2 ottobre 2011 e 2 aprile 2012;
- 4,50% nominale lordo annuo (3,9375% al netto dell'effetto fiscale) con riferimento alle Cedole pagabili nelle date 2 ottobre 2012 e 2 aprile 2013.

Frequenza nel pagamento delle Cedole

Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza semestrale in occasione delle seguenti Date di Pagamento: il 2 ottobre e il 2 aprile di ciascun anno a partire dal 2 ottobre 2008 e fino al 2 aprile 2013 incluso.

Convenzioni e calendario

Si fa riferimento alla convenzione *Unadjusted Following Business Day* ed al calendario TARGET.

Convenzioni di calcolo

Si fa riferimento alla convenzione Act/Act (ICMA)².

Commissioni e oneri a carico del sottoscrittore

Non vi sarà alcun aggravio di commissioni od oneri a carico del sottoscrittore.

Scomposizione delle componenti

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni può essere

¹ Si considera l'aliquota fiscale del 12.50%.

² Act/Act (ICMA): la base di calcolo "actual/actual" "giorni effettivi/giorni effettivi" definita dall'International Capital Markets Association (ICMA) comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero di cedole per anno.

scomposto nel seguente modo:

- Componente obbligazionaria: 98,316% (calcolata alla data del 10 marzo 2008 ad un tasso pari all'Euribor 6 mesi aumentato di 48,55 punti base)
- Componente derivativa: 0,826%
- Commissioni di collocamento: 2,51%.

Mercati e negoziazione

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere la trattazione delle Obbligazioni sul Sistema di Scambi Organizzato denominato "De@l Done Trading"³, mercato non regolamentato organizzato e gestito da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 78 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. del 17 settembre 2007, n.164.

Responsabile del Collocamento

Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., con sede in viale G. Mazzini 46 - Firenze, banca del Gruppo Monte dei Paschi di Siena agisce in qualità di Responsabile del Collocamento.

Sito internet: www.mpscapitalservices.it

Soggetti Incaricati del Collocamento

Il soggetto incaricato del collocamento delle Obbligazioni oggetto del presente Prestito è Banca Antoveneta S.p.A. (il "Soggetto Incaricato del Collocamento"), con sede in Piazzetta Turati 2 - 35131 Padova.

Sito internet: www.antonveneta.it

Accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni

Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle Obbligazioni.

Regime fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive ed applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale nonché agli Investitori fiscalmente non residenti in Italia (generalmente definiti "Investitori").

Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al

³ L'Emittente si riserva altresì di negoziare le obbligazioni presso il sistema di negoziazione che, in seguito alle modifiche apportate dal D.lgs n. 164 del 17.9.2007 al D.lgs n. 58 del 24.2.1998, potrà essere organizzato da Mps Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. nelle modalità e nei termini previsti nella richiamata normativa.

regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR). Gli Investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 239 del 1° aprile 1996, potranno beneficiare del regime di esenzione fiscale.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti qualora le obbligazioni vengano ammesse in quotazione presso mercati regolamentati.

Potranno comunque essere applicate le eventuali riduzioni o esenzioni d'imposta, previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate tra l'Italia ed il Paese di residenza dell'Investitore.

Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.⁴

⁴ Il testo descrive il regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive.

3. METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Valore della componente obbligazionaria

La componente obbligazionaria del Prestito in ipotesi è rappresentata da un titolo obbligazionario che garantisce il rimborso del capitale alla scadenza e, inoltre, paga, semestralmente, interessi per un importo pari a 3,65% al primo anno, 3,80% al secondo anno, 4,00% al terzo anno, 4,20% al quarto anno e 4,50% al quinto anno.

Il valore della componente obbligazionaria pura è indicato nella tabella riportata di seguito avente ad oggetto la scomposizione del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

Valore della componente derivativa

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da una opzione di tipo "call" implicitamente venduta all'Emittente dal sottoscrittore ed il suo valore alla data del 10 marzo 2008, calcolato secondo il modello ad Alberi Trinomiali⁵, è pari a 0,826% del valore nominale.

Scomposizione del Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari per un importo pari ad Euro 1.000 cadauna.

Sulla base del valore della componente obbligazionaria, della componente derivativa e delle commissioni nonché delle condizioni di mercato al 10 marzo 2008, il Prezzo di Emissione di ciascuna Obbligazione può essere così scomposto:

| | VALORE IN % |
|---|-------------|
| COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA CALCOLATA AD UN TASSO PARI AD <i>EURIBOR 6m</i> AUMENTATO DI 48,55 PUNTI BASE | 98,316% |
| COMPONENTE DERIVATIVA | -0,826% |
| COMMISSIONI IMPLICITE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EMISSIONE | 0,00% |
| COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO | 2,51% |
| PREZZO DI EMISSIONE | 100,00% |

Si evidenzia che la misura della commissione di collocamento implicita nel Prezzo di Emissione è uno dei valori determinanti che influisce sulla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario.

4. ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

Nell'ipotesi in cui l'Emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato ed il rimborso avvenga alla Data di Scadenza del 2 aprile 2013, il rendimento effettivo annuo lordo è pari al 4,05% ed il rendimento effettivo annuo netto⁶ è pari al 3,54%.

⁵ Si tratta di modelli che sfruttano lo sviluppo dei diversi sentieri che le variabili sottostanti possono percorrere, valutando ad ogni nodo il valore attuale dei flussi futuri e le probabilità di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato.

⁶ Si considera un'aliquota fiscale del 12,50%.

Di seguito si riporta una esemplificazione dei rendimenti delle Obbligazioni Step-up Callable, al lordo ed al netto dell'imposta applicabile⁷, nell'ipotesi in cui l'Emittente proceda al rimborso anticipato delle stesse prima della Data di Scadenza del Prestito per semestre di richiamo.

| SEMESTRE DI RICHIAMO | RENDIMENTO LORDO | RENDIMENTO NETTO |
|----------------------|------------------|------------------|
| IV SEMESTRE | 3,74% | 3,27% |
| V SEMESTRE | 3,80% | 3,32% |
| VI SEMESTRE | 3,84% | 3,36% |
| VII SEMESTRE | 3,90% | 3,41% |
| VIII SEMESTRE | 3,94% | 3,44% |
| IX SEMESTRE | 4,00% | 3,50% |

Non vi è alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello dei titoli obbligazionari anticipatamente rimborsati.

5. COMPARAZIONE CON TITOLI NON STRUTTURATI DI SIMILARE DURATA

Confrontando il rendimento delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con quello di un BTP di similare scadenza maggiormente liquido, ad esempio il BTP 1.02.2013 4,75% - codice ISIN IT0003357982 , i relativi rendimenti a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale⁶, calcolati alla data del 10 marzo 2008 (104,16% - prezzo di quotazione del BTP alla stessa data), vengono di seguito rappresentati:

| | BTP 1.02.2013 4,75% ISIN IT0003357982 | OBBLIGAZIONI "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 02.04.2008- 02.04.2013 Step Up Callable" ISIN IT0004347123 |
|-----------------------------|--|--|
| Scadenza | 1 febbraio 2013 | 2 aprile 2013 |
| Rendimento netto a scadenza | 3,25% | 3,54% |
| Rendimento lordo a scadenza | 3,84% | 4,05% |

Si riporta di seguito una tabella relativa alla comparazione con Titoli di Stato di similare scadenza nelle varie ipotesi di rimborso anticipato:

⁷ Si considera un'aliquota fiscale del 12,50%

| Data di possibile esercizio del rimborso anticipato | Titolo di Stato (Caratteristiche) | Rendimenti Lordi e Netti (al netto dell'aliquota fiscale del 12,50%) | Rendimenti Lordi e Netti Obbligazione "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 2.04.2008-2.04.2013 Step Up Callable" |
|---|-----------------------------------|--|---|
| 2 aprile 2010 | BTP 1.03.2010 4,00% IT0004196918 | 3,56% (3,06% netto) | 3,74% (3,27% netto) |
| 2 ottobre 2010 | BTP 1.11.2010 5,50% IT0001448619 | 3,62% (2,95% netto) | 3,80% (3,32% netto) |
| 2 aprile 2011 | BTP 15.03.2011 3,50% IT0004026297 | 3,66% (3,21% netto) | 3,84% (3,36% netto) |
| 2 ottobre 2011 | BTP 15.09.2011 3,75% IT0004112816 | 3,72% (3,25% netto) | 3,90% (3,41% netto) |
| 2 aprile 2012 | BTP 15.04.2012 4,00% IT0004220627 | 3,80% (3,28% netto) | 3,94% (3,44% netto) |
| 2 ottobre 2012 | BTP 15.10.2012 4,25% IT0004284334 | 3,87% (3,34% netto) | 4,00% (3,50% netto) |

6. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con autorizzazione del Direttore Generale in data 13 marzo 2008.

7. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP-UP/STEP-DOWN"

Per maggior completezza, si riporta qui di seguito il contenuto del capitolo 8 della Nota Informativa avente ad oggetto il regolamento relativo al Programma "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-up/Obbligazioni Step-down" (il "**Regolamento**"). Il Regolamento contiene i termini e le condizioni generali, ove applicabili, di ciascun prestito emesso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'ambito di detto Programma (ivi incluso quello oggetto delle presenti Condizioni Definitive) e deve essere letto ed interpretato congiuntamente con i termini e le condizioni specifici contenuti nelle presenti Condizioni Definitive. Detto Regolamento è parte integrante della Nota Informativa del Programma.

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive l'importo nominale massimo complessivo del Prestito (**"Ammontare Totale"**), espresso in Euro (**"EUR"**), il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il **"Valore Nominale"**).

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione.

Il Prestito Obbligazionario è accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11768/98⁸, e successive modifiche.

Articolo 2 - Godimento e Durata

Le Obbligazioni sono emesse con termini di durata che possono variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive è indicata la data di emissione del Prestito (la **"Data di Emissione"**) nonché la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la **"Data di Godimento"**) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la **"Data di Scadenza"**).

L'Emittente può prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le **"Date di Regolamento"** e ciascuna la **"Data di Regolamento"**).

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Tale rateo è calcolato secondo la convenzione che è di

⁸ Delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 sostituita dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 in relazione alla Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative Società di Gestione.

volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 3 - Prezzo di emissione

Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**"), espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Articolo 4 - Commissioni ed oneri

L'ammontare delle eventuali commissioni e degli oneri a carico dei sottoscrittori è indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 5 - Rimborso

Salvo il caso di rimborso anticipato di cui all'Articolo 10, le Obbligazioni sono rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Articolo 6 - Interessi

L'ammontare del tasso di interesse (sempre predeterminato all'atto di emissione ed espresso come percentuale del Valore Nominale delle stesse) (il "**Tasso di Interesse**") è crescente ovvero decrescente nel corso della vita del Prestito (cd. *step-up* o *step-down* dell'interesse) secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. L'ammontare del Tasso di Interesse dei singoli Prestiti sarà indicato, per ciascuno degli anni di durata degli stessi, nelle relative Condizioni Definitive.

In definitiva le Obbligazioni danno diritto al pagamento periodico di cedole a tasso fisso (ossia definito come percentuale predeterminata del Valore Nominale delle stesse) ma crescente o decrescente nel corso della vita del prestito (ciascuna una "**Cedola**") (a mero titolo esemplificativo le Condizioni Definitive di un Prestito potrebbero prevedere che le Cedole siano pari al 4,25% del Valore Nominale nel corso del primo anno, al 4,40% nel secondo anno, al 4,50% nel terzo anno, al 4,60% nel quarto anno ed al 4,80% nel quinto anno).

Inoltre per alcuni Prestiti, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, sarà prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni (le "**Obbligazioni Step-up Callable**" ovvero le "**Obbligazioni Step-down Callable**", mentre quelle non caratterizzate da tale facoltà di rimborso anticipato verranno indicate nel seguito semplicemente come "**Obbligazioni Step-up**" ovvero "**Obbligazioni Step-down**").

Qualora una Data di Pagamento coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive. Si farà riferimento alla convenzione ed al calendario di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 7 - Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale sono effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti sono effettuati secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario di volta in

volta indicati nelle Condizioni Definitive.

Articolo 8 - Regime Fiscale

Il regime fiscale vigente alla data di inizio del Periodo di Offerta ed applicabile alle Obbligazioni è di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Nel caso di "Obbligazioni Step-up Callable" ovvero di "Obbligazioni Step-down Callable" è riconosciuta all'Emittente la facoltà di procedere con il rimborso anticipato delle Obbligazioni a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e con le scadenze ivi indicate.

In ogni caso il rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente non può avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla Data di Emissione del Prestito. L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente sarà comunicato mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dello stesso nonché su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Articolo 11 - Mercati e Negoziazione

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti di diffusione e di ammontare richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere la trattazione delle Obbligazioni relative ai singoli Prestiti su uno o più Sistema di Scambi Organizzati (SSO), organizzati e gestiti da società interne o esterne al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'Articolo 78 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. del 17 settembre 2007, n.164⁹.

Articolo 12 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Siena

⁹ Vedi Nota 3 a pag. 10

ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c. nonché degli artt. 33 e 63 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 14 - Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi.

Articolo 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Articolo 16 - Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

* * * * *

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

